



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore **SEGRETERIA GENERALE**

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.71

del 28-12-22

RICOGNIZIONE AL 31-12-2021 DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI LANCIANO DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL DLGS 19-08-2016 N. 175

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala "Benito Lanci" della Casa di Conversazione del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Straordinaria nelle persone dei Sigg.:

PAOLINI FILIPPO	Presente	P	DI NOLA RICCARDO	P	Presente
ARUFFO RITA TERESA	Presente	P	D'INTINO GIANLUCA	P	Presente
BENDOTTI DORA ANNA	Presente	P	FURIA SERGIO	A	Assente
BENINTENDI PAOLO	Assente	A	GALATI LORENZO	A	Assente
BISBANO LUCIANO	Presente	P	LA SCALA MICHELE	P	Presente
CAPORALE DAVIDE LORIS	Assente	A	LUCIANI GIUSEPPE	P	Presente
CAPORRELLA EUGENIO	Assente	A	MARONGIU LEO	P	Presente
COTELLESA PIERO	Presente	P	MEMMO PAOLA	P	Presente
DELL'ANNA GIACOMO	Presente	P	MISCIA MARUSCA	A	Assente
DE RENTIIS FERNANDO	Presente	P	SCIARRETTA GEMMA	A	Assente
DI BUCCHIANICO GABRIELE	Presente	P	TOROSANTUCCI DONATO	P	Presente
DI DIEGO ENZO	Presente	P	VERNA GIACINTO	A	Assente
DI LORETO DALILA	Presente	P			

Risultano n. 17 presenti e n. 8 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

RANIERI DANILO	P	Presente
AMOROSO CINZIA	P	Presente
BOMBA PAOLO	A	Assente
DI CAMPLI GRAZIELLA	P	Presente
PALMIERI ANGELO	P	Presente
PAOLUCCI TONIA	A	Assente
TROILO MARIA IDA	P	Presente

Assume la presidenza COTELLESA PIERO, in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA che svolge l'appello, coadiuvato dall'Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario Paolo CASULLI.

Vengono nominati dal Sig. Vice Presidente a scrutatori i Sigg.:

ARUFFO RITA TERESA - BISBANO LUCIANO - DI LORETO DALILA

La seduta è Pubblica

Il Vice Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

ARGOMENTO iscritto al punto . 6 dell'O.d.g.: **“RICOGNIZIONE AL 31.12.2021 DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI LANCIANO DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE COME DISPOSTO DALL'ART.20 DEL D.LGS 19.08.2016, N. 175”.**

INIZIO discussione: ore 18.25

CONSIGLIERI PRESENTI: N.20 (SINDACO, ARUFFO, BENDOTTI, BENINTENDI, BISBANO, CAPORALE, COTELLESA, DELL'ANNA, DE RENTIIS, DI BUCCHIANICO, DI DIEGO, DI LORETO, DI NOLA, D'INTINO, GALATI, LA SCALA, LUCIANI, MARONGIU, MEMMO, TOROSANTUCCI)

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 5 (CAPORRELLA, FURIA, MISCIA, SCIARRETTA, VERNA)

OTTENUTA la parola dal Presidente relaziona sull'argomento all'ordine del giorno l'Assessore Danilo RANIERI.

L'ASSESSORE, in particolare, precisa che occorre procedere alla ricognizione, al 31.12.2021, delle società in cui il Comune di Lanciano detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100). L'Assessore, inoltre, evidenzia che l'ISI Srl è stata liquidata nel mese di luglio 2021, per cui, sostanzialmente, il Comune di Lanciano detiene quote di partecipazioni nella ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SpA per il 98,05%, nella ECO.LAN. SpA per il 21,35%, nella SASI SpA per il 3,61%.

DURANTE la relazione dell'Assessore esce dall'Aula il Consigliere **GALATI**, fatto, questo, che riduce a **19** il numero dei presenti.

SEGUE un intervento del Consigliere MARONGIU, il quale è rilevabile, unitamente alla relazione dell'Assessore RANIERI, dal resoconto della registrazione fonografica allegato al presente verbale.

SUCCESSIVAMENTE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Danilo Ranieri e l'intervento che alla stessa ha fatto seguito;

VISTA la proposta deliberativa n.76 del 28.11.2022, inerente: *“RICOGNIZIONE AL 31.12.2021 DELLE SOCIETA’ IN CUI IL COMUNE DI LANCIANO DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE COME DISPOSTO DALL’ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016 N. 175”*;

ACCERTATO CHE sulla predetta proposta deliberativa è stato reso in senso favorevole il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall’art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE il presente argomento e’ stato sottoposto all’esame della 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 19.12.2022;

DATO ATTO CHE sul presente argomento è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.113del 19 dicembre 2022;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, inerente: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

SENTITA la dichiarazione di voto favorevole annunciata dal Consigliere Marongiu;

CON n.19 voti favorevoli, espressi in forma palese mediantealzata di mano da n.19 Consiglieri presenti e n.19 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco

D E L I B E R A

- di recepire e fare propria la proposta di deliberazione sopra evidenziata, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Entra in Aula il Consigliere **GALATI**, fatto, questo, che eleva a **20** il numero dei presenti.

Il Consiglio Comunale, poi, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n.20 voti favorevoli, espressi in forma palese, mediante alzata di mano, da n.20 Consiglieri presenti e n.20 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

ACCERTATO che il Comune di Lanciano con provvedimento di Consiglio Comunale n. 125 del 23/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lanciano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO l'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICORDATO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28.12.2018 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2017, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" e al "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
- l'esito di quest'ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- Con successive deliberazioni:
 - 1) N. 136 del 30-12-2019 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018
 - 2) N. 135 del 29-12-2020 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019
 - 3) N. 84 del 29.12.2021 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2020

CONSIDERATO che il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, rilevazione che le amministrazioni pubbliche devono deliberare entro il prossimo 31 dicembre 2022, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021 e all'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "B" alla presente deliberazione, con riferimento allo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione, dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A" con riferimento alla revisione periodica al 31.12.2021, schede che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e dalla scheda della ricognizione dei rappresentanti nominati dall'Ente allegata sotto la lettera "C";

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche e gli orientamenti, le indicazioni e le direttive pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare la relazione, allegata al presente atto lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale, sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Lanciano, dirette ed indirette, al 31.12.2020, piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 84 del 29-12-2021 e già sopra richiamato;
2. di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Lanciano detiene partecipazioni al 31/12/2021, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare le Schede relative la ricognizione al 31.12.2021 dei rappresentanti nominati dall'Ente allegato "C" e il censimento società allegato "D"
4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente sull'applicativo Con.Te ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di dichiarare la deliberazione che approva il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come da originale

IL VICE PRESIDENTE

F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 23.01.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COLAIEZZI MARIELLA